

Oggetto: D.P.R. 30 maggio 2002 n. 150- Regolamento recante norme per l'applicazione del d.lgs.22 maggio 1999 n. 251 sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi.

La normativa di riferimento da applicare e da verificare in caso di dubbi è il D.P.R. 30 maggio 2002 n. 150, regolamento e allegati recante norme per l'applicazione del D.Lgs 251/99 sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi.

(la normativa ed i relativi allegati sono pubblicati nel nostro sito www.associazioneargentieri.com)

Di seguito le marchiature previste per le diverse tipologie di lavorazioni:

LASTRA ARGENTO

Materiale:

Lastra d'argento 999/°°°, 925/°°°, 800/°°°

Marchiatura (bollatura) prevista ai sensi del DL 251/99 art. 37 c.2:



da sinistra verso destra:

- titolo metallo prezioso;
(il punzone può essere realizzato dall'azienda e deve avere le dimensioni normalizzate previste dal decreto.)
- marchio di identificazione del produttore (000) e sigla della provincia dove l'impresa ha sede legale (AG)
(il punzone deve essere richiesto alla Camera di Commercio competente per territorio, che ne detiene le matrici)

Gli oggetti dovranno essere punzonati manualmente e soprattutto i punzoni dovranno essere leggibili.

BILAMINATO

Materiale:

Lastra di Argento applicata su una lastra di metallo comune (Es. Alluminio, Rame, Zinco...).

Marchiatura (bollatura) prevista ai sensi del DL 251/99 art. 36 c.6 :

Sigla della provincia, simbolo chimico del metallo prezioso, seguito dall'indicazione di fino utilizzato espresso ed arrotondato al grammo seguita dal simbolo "g" e sigla del produttore coincidente con il numero caratteristico assegnato dalla camera di commercio di appartenenza.

es:

MC Ag XXX g YYY

Da sinistra verso destra:

- sigla della provincia dove l'impresa ha sede legale;
- simbolo chimico del metallo prezioso;
- peso in fino del metallo prezioso (XXX);
- simbolo di grammo (g);
- numero identificativo assegnato dalla Camera di Commercio (YYY)

Il marchio deve essere apposto nell'ordine sopra indicato e non essendo normalizzato potrà avere qualsiasi forma e caratteri, tuttavia deve essere sempre leggibile.

N.B.

Nella logica di dover garantire l'acquirente nel corso delle transazioni commerciali, è indubbio che gli arrotondamenti all'unità di grammo devono essere effettuati per difetto, cioè al valore intero inferiore.(Circolare del Ministero Attività Produttive n. 1298170 del 2003)

Su tali oggetti non può essere applicata la denominazione "argenteria", "gioielleria", "oreficeria".

E' vietata l'impressione del marchio di identificazione, NONCHE' QUALSIASI INDICAZIONE DI TITOLO IN MILLESIMI .

N.B.

CERTIFICATI DI GARANZIA:

Nei certificati di Garanzia che seguono i prodotti in bilaminato **non può essere applicata la denominazione "argenteria", "gioielleria", "oreficeria"., né qualsiasi indicazione di titoli in millesimi.**

Pertanto tutti coloro che nel Certificato di garanzia dei propri prodotti in bilaminato inseriscono la dicitura **"IL PRODOTTO E' COMPOSTO DA UNA LASTRA D'ARGENTO 925"** possono essere soggetti a sanzioni, in quanto il titolo dell'argento non può comparire.

Un esempio di dicitura corretta da scrivere nei Certificati di garanzia dei prodotti in bilaminato è :
...sovrapporre ***"una lastra di metallo prezioso (argento) al supporto di alluminio..."***.

Quando il rivestimento di metallo prezioso risulti contenere una **quantità di fino inferiore al grammo** non sussiste una marchiatura bensì è consentita l'iscrizione del termine "Laminato" seguito dal simbolo chimico del metallo prezioso Ag

Es.

LAMINATO Ag

Laminato Ag

DEPOSIZIONE GALVANICA

Materiale

Resine – Argento

Marchiatura prevista ai sensi del DL 251/99 art. 36 :

Sugli oggetti costituiti di sostanze non metalliche, recanti rivestimenti di metalli preziosi realizzati mediante procedimento di deposizione elettrolitica è consentita l'apposizione di un particolare marchio di fabbrica composto da un'impronta racchiusa in un ottagonorecante all'interno la sigla del produttore, l'indicazione DG, il simbolo del metallo prezioso...l'indicazione in cifre del peso del metallo fino espresso in grammi seguita dal simbolo "g" e la sigla della provincia dove il produttore ha la propria sede legale a condizione che:

- a) il materiale ricoperto non è alterabile né degnabile;
- b) il rivestimento ha uno spessore tale da consentire autonomamente, in ogni sua parte, l'applicazione delle indicazioni predette.


N.B.

Questo tipo di marchiatura (l'ottagono) è possibile quando la quantità di fino utilizzata per il rivestimento risulta essere superiore al grammo.

ALLEGATO IX ART. 36 C.2

mascherina di alloggiamento per i punzoni delle cifre relative al peso

la sigla del produttore oltre che di tipo alfanumerico può essere costituita dal logotipo del produttore medesimo



ATTENZIONE: la forma dell'ottagono e le dimensioni sono normalizzate e l'impronta del punzone deve essere depositata presso la Camera di Commercio territorialmente competente pertanto:

- 1) I valori numerici indicativi del peso del metallo prezioso depositato sono realizzati nel centro dell'ottagono, in un alloggiamento rettangolare idoneo a ricevere i punzoni recanti le cifre da imprimere.
- 2) Il marchio deve essere realizzato in un ottagono iscritto in un cerchio di diametro $d = 8\text{ mm}$ oppure di 7 mm .
- 3) L'indicazione in grammi per i metalli preziosi costituenti il rivestimento d'argento deve essere limitata alle cifre intere.
- 4) La sigla del produttore oltre che di tipo alfanumerico può essere costituita dal logotipo del produttore medesimo.
- 5) L'impronta che costituisce il marchio particolare di cui al precedente n.2 deve risultare incisa sull'oggetto e non impressa a rilievo.
- 6) La profondità dell'incisione relativa all'eventuale virgola non deve essere inferiore a quella degli altri caratteri e del contorno ottagonale.

- 7) In relazione alle esigenze degli oggetti da marchiare l'impronta può essere realizzata in una serie di due diverse grandezze aventi le dimensioni indicate al numero 2.

N.B.

Su tali oggetti non può essere applicata la denominazione "argenteria", "gioielleria", "oreficeria". E' vietata l'impressione del marchio di identificazione, NONCHE' QUALSIASI INDICAZIONE DI TITOLO IN MILLESIMI .

Gli oggetti costituiti di sostanze non metalliche rivestiti da una lamina in metallo prezioso ottenuta per deposizione galvanica il cui rivestimento di fino **sia inferiore al grammo non possono essere marchiati con l'ottagono.**

E' consentita l'iscrizione per intero del termine PLACCATO seguito dal simbolo chimico dell'argento Ag.

Es. *PLACCATO Ag*

Pertanto, in tutti gli oggetti in deposizione galvanica il cui rivestimento di fino sia inferiore al grammo (per intenderci i cd Flash) dovrà imprimersi l'iscrizione PLACCATO Ag

N.B

Per quanto riguarda la modalità di verifica della quantità di fino, **la legge utilizza come unità di misura il grammo, non il "micron"**. Pertanto trattandosi di una diversa unità di misura, si potrebbero avere esiti diversi, in caso di ispezione da parte della Camera di Commercio.

SANZIONI AMMINISTRATIVE

Art. 47

Il **rivenditore risponde** verso il compratore dell'esattezza del titolo dichiarato, salvo l'adozione di rivalsa nei confronti del fabbricante.

Salva l'applicazione delle maggiori pene stabilite dalle legge vigenti qualora il fatto costituisca reato, per le violazioni delle norme del presente decreto si applicano le sanzioni:

- a) **chiunque produce, importa e pone in commercio o detiene materie prime ed oggetti di metalli preziosi senza aver ottenute l'assegnazione del marchio, ovvero usa marchi assegnati ad altri ad eccezione di quanto previsto all'art. 17, ovvero usa marchi non assegnati o scaduti o ritirati o annullati è punito con sanzione amministrativa da € 154,94 a € 1.549,37.** La stessa sanzione si applica anche a chi pone in commercio o detiene per la vendita materie prime ed oggetti di metalli preziosi privi di marchio di identificazione o titolo, ovvero muniti di marchi illeggibili e diversi da quelli legali;
- b) **chiunque produce materie prime ed oggetti di metallo prezioso il cui titolo risulti inferiore a quello legale impresso, è punito con sanzione amministrativa da € 309,87 a € 3.098,74;**
- c) **chiunque pone in commercio o detiene per la vendita materie prime od oggetti di metallo prezioso il cui titolo risulti inferiore a quello legale impresso, è punito con la sanzione amministrativa da € 77,47 a € 774,69,** salvo che dimostri che egli non ne è il produttore e che gli oggetti non presentano alcun segno di alterazione;
- d) **chiunque fabbrica, pone in commercio o detiene per la vendita oggetti di metalli comuni con impresso un titolo, anche diversi da quelli previsti dal presente decreto, oppure con indicazioni letterali o numeriche che possono confondersi con quelle indicate dalla legge, è punito con la sanzione amministrativa da € 309,87 a € 3.098,74;**

3. **Copia del rapporto concernente taluna delle violazioni alle disposizioni del presente decreto è trasmessa al questore.**

SANZIONI PENALI :

Art. 26

Salvo i casi di particolare tenuità, qualora il fatto costituisca reato, **alla condanna penale consegue la pubblicazione della sentenza a norma dell'art 36 codice penale.**

In caso di recidiva, ferme restando le disposizioni di cui agli artt.99 e seg.del codice penale ove applicabili, **alla sanzione consegue la sospensione dell'esercizio dell'attività di produzione o commercio** di materie prime od oggetti di metalli preziosi per un **periodo da un minimo di 15 giorni a un massimo di 6 mesi.**